

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

## **TRIBUNALE DI ASTI**

### **R.G. n. 3/2020 Sovraindebitamenti**

#### **Proposta di piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012**

#### **§**

Per **STRAMAZZI Raffaele** nato a Palestrina (RM) il 19.09.1947 e residente a Piea (AT), Via Vallunga n. 29 (codice fiscale: STR RFL 47P19 G274S), elettivamente domiciliato in Asti, via San Secondo, 28 presso lo studio e la persona dell'Avv. Sabrina Gonella del Foro di Asti (codice fiscale: GNL SRN 72H70 A479W), che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere i successivi avvisi e comunicazioni via fax (0141/091541) ovvero a mezzo posta elettronica (PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu).

#### **PREMESSO**

\* Con ricorso depositato in data 25.06.2019 (n. 1709/19 R.G.), l'esponente chiedeva al Tribunale di Asti Ill.mo adito la nomina di professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, riferendo di trovarsi in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 6, L. 3/2012.

\* Con decreto del 05.08.2019 il Tribunale di Asti in persona del Dott. Andrea Carena accoglieva l'istanza e nominava il Dott. Matteo Rellecke Nasi per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi di cui alla L. 3/12, che accettava l'incarico in data 26.08.2019.

\* Il Professionista nominato predisponendo relazione particolareggiata ex art. 14ter, comma 3, L. 3/2012 che si allega (All. A), nella quale, esaminata la documentazione riguardante la

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

situazione economica e patrimoniale dell'esponente, nulla opponeva all'ammissione dello stesso alla procedura di liquidazione del patrimonio.

\* Con ricorso depositato in data 03.08.2020 il Sig. Stramazzi esponeva la propria condizione patrimoniale e debitoria, che integralmente si richiama, e chiedeva di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 *ter* L 3/2012 sulla base della relazione particolareggiata predisposta dall'Organismo di Composizione della Crisi Dr. Matteo Rellecke Nasi.

\* Nel corso dell'udienza svoltasi davanti al Giudice Delegato Dott. Andrea Carena in data 10 dicembre 2020 si è ritenuto congruo aumentare il contributo mensile da parte del Sig. Stramazzi in favore della procedura raggiungendo l'importo di euro 350,00 ed ipotizzando l'esclusione della liquidazione dell'autovettura e degli arredi di proprietà del ricorrente in quanto necessari al soddisfacimento delle esigenze essenziali della famiglia ed in ogni caso di trascurabile valore commerciale;

\* In data 10 febbraio 2021, giusta decisione del Giudice Delegato Dott. Daniele Dagna, veniva stabilito che la contribuzione mensile dell'esponente dovesse essere pari ad almeno 500,00 euro e che nella liquidazione venissero inclusi tutti i beni compresi nel patrimonio del debitore, ivi compresi gli arredi ed elettrodomestici e l'autovettura;

\* Tali misure sono state ritenute congrue dal Professionista incaricato in funzione di O.C.C. come indicato nella Relazione particolareggiata integrata in data 18.02.2021, con la previsione che i beni mobili vengano liquidati sul finire del quarto anno in modo da consentire al ricorrente gli spostamenti necessari grazie all'utilizzo della propria autovettura e ad utilizzare gli arredi e gli elettrodomestici per la durata del piano.

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

Quanto sopra premesso, evidenziato come nella specie sussistano tutti i presupposti per l'ammissione dell'esponente alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 ed in particolare:

\* L'esponente si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, L. 3/2012, ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

\* L'esponente inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 3/2012:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012, essendo stata rigettata la precedente istanza di liquidazione dei beni ex art. 14ter, L. 3/12 presentata avanti a Codesto Tribunale Ill.mo adito (n. 2/18 R.G Fall) per inammissibilità del ricorso senza aver avuto possibilità di accesso alla procedura;

- non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;

- ha consegnato all'Organismo di Composizione della Crisi la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, per la verifica dei requisiti necessari per accedere alla procedura da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14ter, L. 3/2012, come attestato nella relazione particolareggiata predisposta dal Professionista Dr. Matteo Rellecke Nasi come integrata in data 18.02.2021 (All. N).

§

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

Considerato che a supporto e fondamento della presente istanza, nonché ai fini della auspicata ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14ter, L. 3/2012, l'esponente riafferma e deduce quanto segue:

**1. Sulle cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dall'esponente nell'assumere volontariamente le obbligazioni.**

Le cause del sovraindebitamento dell'esponente sono state correttamente ricostruite ed analizzate dall'O.C.C. nella relazione particolareggiata 18.02.2021 (All. N), che si richiama integralmente:

\* La situazione di sovraindebitamento iniziò nel biennio 2006 - 2007 quando l'esponente, dopo aver acquistato l'immobile di residenza in Piea (AT) Via Vallunga n. 29 concludendo a tal fine un contratto di mutuo ipotecario con Banca San Paolo Imi s.p.a. (oggi Intesa SanPaolo S.p.a.), impegnandosi a corrispondere rate mensili dell'importo di Euro 420,00 cadauna per 20 anni per un importo complessivo di euro 85.000,00, si trovò nella necessità di effettuare importanti e costosi interventi di ristrutturazione per renderlo agibile.

\* Già nel 2005 l'esponente, in possesso dell'anzianità contributiva necessaria, cessava l'attività lavorativa presso Enel Energia S.p.a, beneficiando così del trattamento pensionistico a lui dovuto, sebbene di gran lunga inferiore rispetto alla retribuzione di cui godeva.

\* Nonostante il prezzo di acquisto dell'immobile fosse vantaggioso se rapportato alla metratura (203 mq escluse le pertinenze), gli interventi di ristrutturazione per renderlo a norma si rilevarono ingenti a causa, in particolare, del malfunzionamento dell'impianto idraulico e dell'inutilizzabilità dell'impianto elettrico in quanto non conforme alla normativa vigente.

\* A ciò si aggiungeva l'assenza di impianto di riscaldamento, essendo l'immobile vetusto e dotato di due sole stufe a legna.

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

\* L'esponente, quindi, si rivolgeva alla società finanziaria Findomestic SpA concludendo due primi finanziamenti per complessivi Euro 32.652,00, da pagarsi in un'unica rata pari ad euro 272,00 mensili.

\* Successivamente nel 2010, l'esponente ottenne un terzo finanziamento da Agos Ducato SpA per complessivi euro 23.525,00, destinato anch'esso ai lavori di ristrutturazione da pagarsi con rate pari ad euro 129,00 mensili.

\* Risolte le problematiche inerenti agli impianti, si poneva l'esigenza di ristrutturare la pavimentazione ed i muri, pregiudicati dai numerosi interventi di ripristino dell'immobile.

\* A tal fine il ricorrente si rivolgeva ad altri istituti quali Barclays, Diners e Consel (Gruppo Banca Sella) ed infine, nel 2016, sottoscrisse un contratto di cessione del quinto con IBL Banca SpA per complessivi euro 36.000,00 che permise all'esponente di chiudere parte delle posizioni sopra esposte e di sostenere le spese nell'interesse del figlio, utili alla sua istruzione ed al suo inserimento nell'esercito; pertanto a decorrere dal 01.08.2016 il trattamento pensionistico del ricorrente (che consta di circa 1.700,00/1.800,00 euro al mese) è gravato dalla trattenuta di 1/5.

## **2. Sulla situazione debitoria**

Come risulta anche dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. 03.08.2020 e come integrata in data 18.02.2021 (All. N), l'esposizione debitoria complessiva dell'esponente può venire così dettagliata:

- creditore ipotecario Intesa Sanpaolo SpA, relativamente al mutuo n. 50566132 sottoscritto il 07.06.2003, per euro 46.565,80.
- creditori privilegiati generali per complessivi euro 7.530,84, di cui:
  - o Agenzia Entrate Riscossione, credito ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. per IRPEF 2015 dovuta, per euro 845,37;

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

o compenso spettante all'Avv. Gianluca Madonna per l'attività prestata nell'ambito della procedura di composizione della crisi (n. 2/18 R.G. Tribunale di Asti), credito ex 2751-bis c.c., quantificato in un importo, al netto degli acconti, di euro 6.255,93 comprensivi di IVA, CPA, spese generali 15%, anticipazioni e spese esenti.

- creditori chirografari per complessivi euro 64.140,23:
  - o Regione Piemonte, credito per euro 429,54 a titolo di tassa automobilistica dovuta per gli anni 2018 e 2019;
  - o Intesa Sanpaolo SpA, credito per euro 3.252,37 quale saldo negativo presente sul conto corrente n. 72599;
  - o Agos Ducato Spa, credito per euro 13.239,17 relativo al finanziamento n. 48883525/PP;
  - o Findomestic SpA, credito per euro 17.154,02 relativo al prestito personale n. 20136211977413;
  - o IBL Banca Spa, credito per euro 24.600,00 relativo alla cessione del quinto n. 777581;
  - o American Express SpA, credito per euro 1.352,84 quale saldo dovuto relativamente alla carta di credito n. 52001;
  - o Agenzia Entrate Riscossione, credito per euro 5,88, per diritti di notifica;
  - o MB Credit Solutions SpA, credito per euro 2.206,30, quale saldo della carta di credito n. 6202936 presso Consel SpA.

Per un totale complessivo del passivo accertato pari ad euro 111.980,94.

\* I debiti contratti dall'esponente sono tutti riferibili a fabbisogni familiari, avendo infatti già dichiarato che la situazione di indebitamento è attribuibile per la maggior parte a prestiti richiesti per l'acquisto dell'immobile di residenza nonché per l'adeguamento ed agibilità dello stesso, contratti nella prospettiva di adempiere integralmente le proprie obbligazioni.

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

\* Alla suddetta situazione debitoria, devono necessariamente aggiungersi i costi per la presente procedura, da soddisfarsi in prededuzione, essendo sorti in ragione della stessa e funzionali al suo esito.

\* Le spese della presente procedura sono di seguito dettagliate:

- compenso spettante al professionista incaricato O.C.C. Dott. Matteo Rellecke Nasi quantificato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e precisamente ai sensi degli artt. 14-15-16 del D.M. 24.09.2014 n. 202 ed inclusa l'attività di Liquidatore Giudiziale pari ad euro 12.688,00;

- compenso spettante alla scrivente difesa quantificato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, pari ad euro 8.000,00 euro inclusa IVA, CPA, spese generali e spese non imponibili;

- spese di giustizia, pubblicità e bolli (valore forfettario euro 3.000,00);

- compenso del Geom. Enzo Valpreda e Arch. Elisa Valpreda per l'attività dagli stessi prestata di perizia e stima dell'immobile di residenza, quantificati rispettivamente in euro 2.726,50 ed euro 264,50;

Per un totale complessivo dei crediti in prededuzione pari ad euro 26.679,00.

§

### **3. L'ATTIVO**

#### **3.1) Beni immobili**

\* L'esponente è proprietario dei seguenti beni immobili, presso i quali abita con la compagna Sig.ra Lina Germanà, nata a San Piero Patti (ME) il 24 febbraio 1958, C.F. GRMLNI58B64I086B, stimati dal Geom. Enzo Valpreda in data 22 giugno 2018 complessivamente in euro 117.600,00:

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

- immobile sito in Piea (AT) 14020 Via Vallunga, 29, individuato al catasto fabbricati al fg. 6, part. 315, piano T-1, cat. A/3, cl. U, cons. 9 vani;
- terreno agricolo, con superficie catastale di mq. 1.200,00, individuato al catasto terreni al fg. 6, n. 379, seminativo, cl. 2.
- \* Su tali immobili è iscritta ipoteca volontaria a favore di Intesa Sanpaolo SpA per il valore di euro 170.000,00 relativa al contratto di mutuo sottoscritto in data 7 giugno 2006.
- \* Gli immobili di cui sopra sono stati periziati dal Geom. Enzo Valpreda il 22.06.2018 e il loro valore è stato stimato individuata Euro 117.600,00 in complessivi.

### 3.2) Beni mobili

- \* L'esponente è proprietario di un'autovettura Renault Mègane targata ET848KG e dei beni mobili d'arredo ed elettrodomestici presenti presso l'immobile di residenza, come da perizia asseverata geom. Sesta (All. L Relazione particolareggiata OCC).
- \* Come rilevato dall'O.C.C. nella relazione particolareggiata (All. A – pag. 6 e allegato N aggiornamento al 18.02.2021), sia l'autovettura che i beni mobili d'arredo ed elettrodomestici sono necessari allo svolgimento delle attività quotidiane dell'esponente, pertanto si ritiene indispensabile provvedere alla liquidazione di tali beni soltanto alla fine del 4° anno previsto dal piano.
- \* In particolare, dalla rivista specialistica *Quattroruote* aggiornata a dicembre 2018 si evince una valutazione della Renault Mègane pari ad euro 6.200,00. Nondimeno, in considerazione dell'esigenza dell'esponente di usufruire del bene nell'arco dei quattro anni previsti dal presente piano di liquidazione, l'autovettura va valutata nella misura del minor valore di euro 2.900,00, e risulta peraltro antieconomico prevedere una vendita competitiva.
- \* Quanto ai mobili di arredo presenti presso l'immobile di residenza, gli stessi hanno un valore commerciale molto scarso, stimato il 06.10.2020 in euro 1.825,00, come da perizia



AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

asseverata geom. Sesta (All. L), e pertanto allo stesso modo risulta antieconomico prevedere una vendita competitiva.

\* Considerato l'esiguo valore dei beni e la necessità ai fini della gestione familiare, si richiede che il suddetto veicolo, gli arredi ed elettrodomestici dell'immobile di residenza siano liquidati sul finire del quarto anno.

### 3.3) Trattamento pensionistico

\* Attualmente l'esponente percepisce una pensione di circa euro 1.800,00 mensili, detto importo è al netto della cessione volontaria del quinto a favore di IBL Banca SpA di euro 300,00 mensili.

\* In caso di accoglimento della istanza e di ammissione dell'esponente alla procedura di liquidazione del patrimonio, come meglio si dirà infra, l'obbligazione di cessione del quinto dovrà intendersi revocata e quindi sostituita dalle nuove modalità di adempimento stabilite nel piano di liquidazione, con riformulazione dell'adempimento in favore di IBL Banca SpA al pari degli altri creditori chirografari.

\* Conseguentemente, l'importo di Euro 300,00 mensili sino ad ora riconosciuto a tale titolo dovrà essere ricompreso nel patrimonio del debitore.

\* La compagna dell'esponente Sig.ra Lina Germanà percepisce una pensione pari a circa 500 euro mensili.

### 3.4) Inopponibilità della cessione del quinto sul trattamento pensionistico

In considerazione della natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, chiaramente dichiarata sia nell'art 6 che nell'art 7 della legge 3/2012, l'accordo di cessione del quinto volontariamente raggiunto in precedenza tra creditore e debitore non può essere ritenuto vincolante ed ostativo all'accesso alla procedura concorsuale, in quanto il relativo credito - avente natura di mutuo chirografario - costituisce al pari del restante patrimonio del debitore,

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

una risorsa a cui il debitore può ricorrere mettendola a disposizione della pluralità dei creditori concorsuali (ovverosia anteriori al decreto di ammissione alla procedura).

In questo senso, il recente orientamento della Giurisprudenza di merito maggioritaria ritiene che il credito di cessione del quinto, non essendo assistito da privilegio, può essere ridotto in concorso con gli altri crediti chirografari in relazione al presumibile guadagno ricavabile dalla procedura liquidatoria del patrimonio del debitore.

Una compiuta sintesi in favore della non opponibilità del contratto di cessione del quinto è rinvenibile nella recente pronuncia del Tribunale di Ancona del 11/03/2018. La citata pronuncia è relativa ad un caso analogo a quello di specie, nel quale la valutazione dell'O.C.C. relativa alla fattibilità del piano era appunto condizionata alla inopponibilità nei confronti della procedura dei contratti di cessione del quinto.

Il Giudice, investito della questione, ha affrontato in maniera dettagliata e puntuale i vari aspetti sottesi al tema, e ha quindi statuito la non opponibilità della cessione del quinto, in ragione:

- della persistente titolarità in capo al dipendente delle somme maturande a titolo di stipendio o pensione (Trib. Livorno, 17/05/2017);
- dell'effetto sospensivo ex art. 10, comma 2 lett. c) valevole per le procedure esecutive e che deve, a maggior ragione, valere anche per le cessioni di credito future a garanzia della restituzione dei prestiti (Trib. Livorno, 17/05/2017; Trib. Livorno, 01/02/2017);
- dell'inapplicabilità della regola di cui all'art. 2918 cod. civ. sulla opponibilità triennale delle cessioni in quanto norma eccezionale valida in materia di fitti e pigioni;
- dell'analogia con quanto accade in materia fallimentare ove il curatore, in caso di cessione di crediti opponibili, può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data del fallimento (rif. art. 7, l. 52/1992);

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

- del vincolo di destinazione del patrimonio che si crea con i decreti di omologa, del piano e dell'accordo, ed ancora prima, dell'effetto di spossessamento attenuato già nella fase di ammissione alla procedura e che precede l'omologa (Trib. Livorno, 18/01/2018;
- della falcidiabilità di crediti privilegiati e muniti di pegno secondo la regola in cui all'art. 7 l. 3/2012 che comporterebbe, a fortiori, la falcidiabilità di crediti chirografari tra cui quelli da estinguersi mediante cessione del quinto (Trib. Palermo, 30/06/201; Trib. Grosseto 09/05/2017; 7);
- da ultimo in forza del disposto di cui all'art. 14ter, comma 6, lett b), L. 3/12 che disciplina i crediti esclusi dalla liquidazione e tra cui non vi è traccia delle somme oggetto di cessione del quinto (Trib. Pistoia, 27/12/2013);

Con riferimento in particolare alla cessione dei crediti, secondo la Giurisprudenza di legittimità, quando questa ha ad oggetto crediti futuri (come nel caso di specie di cessione del c.d. "quinto" della pensione), la stessa non determina il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, in questi casi, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria: <<pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione>> (cfr. per tutte (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).

Le procedure da sovraindebitamento, seppur non equiparabili al fallimento, vanno collocate nell'ambiente concorsuale in quanto aprono il concorso tra i creditori sui beni del debitore, sicché, per quanto possibile, ad esse vanno applicati (non le singole norme o istituti, ma) i

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

principi enucleati nel quadro della legge fallimentare a salvaguardia della concorsualità e, quindi della par condicio.

Posta la natura concorsuale anche delle procedure da sovraindebitamento, ne discende inevitabilmente che gli stessi principi vanno affermati anche in queste procedure, per cui il credito del finanziatore deve ritenersi scaduto e ristrutturabile e pagamenti dello stesso non possono essere più eseguiti, anche se il debitore aveva ceduto parte dei suoi crediti futuri, giacchè nel momento in cui questi vengono ad esistenza vige il principio del divieto del pagamento dei creditori anteriori in ossequio alla par condicio. In sostanza, scaduto il debito e ristrutturato il pagamento del mutuo residuo con scadenze e modalità diverse da quelle originarie, il cessionario non può più beneficiare della cessione che a garanzia del credito prevedeva una modalità di riscossione incompatibile sia con la nuova situazione del debito sia con la par condicio. Pertanto, se la cessione permettesse la sottrazione di risorse al sovraindebitamento ciò si porrebbe in termini di incoerenza con il sistema. Tribunale di Grosseto 09.05.2017 «l'esclusione della cessione del quinto dello stipendio dalla procedura di sovraindebitamento sarebbe incoerente rispetto ai principi di concorsualità del procedimento e di parità di trattamento che esso esprime».

In tale direzione è peraltro stata individuata la soluzione legislativa con la nuova disciplina dettata dall'art. 67, comma 3 CCII che, in attuazione di uno specifico principio della legge delega, consente al debitore di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno e il contrasto fra il debitore che accede ad procedura concorsuale ristrutturatoria di sovraindebitamento e il creditore cessionario del quinto è risolto in via normativa espressa a vantaggio del primo, in conformità alla soluzione da noi oggi auspicata.

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

### 3.5) Conti correnti

Il Sig. Stramazzi risulta essere intestatario dei seguenti conti correnti:

- c/c n. 0450 presso HelloBank BNL SpA con saldo al 31.03.2020 pari ad euro 78,54;
- c/c n. 1000/72599 presso Intesa Sanpaolo SpA con saldo negativo al 31.03.2020 pari ad euro 3.252,37.

§

### **4. Assenza di ulteriori attività e passività**

\* L'esponente non è intestatario di ulteriori strumenti finanziari né di beni mobili ulteriori rispetto ai sopra indicati né altre attività né altre passività rispetto a quelle indicate nel piano di liquidazione proposto.

\* L'esponente inoltre non ha mai svolto cariche amministrative sociali né attività imprenditoriale né risulta essere proprietario di quote partecipative di società.

§

### **5. Nucleo familiare del ricorrente e spese necessarie al suo sostentamento**

\* La famiglia dell'esponente, come si evince dall'allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà, risiede nel Comune di Piea (AT), Via Vallunga n. 29 ed è composta, oltre che dall'istante, dalla Sig.ra Lina Germanà, nata a San Piero Patti (ME) il 24 febbraio 1958, C.F. GRMLNI58B64I086B.

\* La Sig.ra Germanà percepisce una pensione minima pari a circa euro 515,07 mensili.

Di seguito si indicano nel dettaglio le spese necessarie al sostentamento della famiglia dell'esponente:

AVV. SABRINA GONELLA  
 Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
 Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
 Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
 PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

Voce di spesa	Importo mensile
Locazione ad uso abitativo	Euro 500,00
Alimentazione	Euro 700,00
Utenze (gas, energia elettrica, acqua)	Euro 150,00
Adsl/Telefono /Cellulare	Euro 25,00
Spese auto (benzina, gpl, autostrada)	Euro 175,00
Vestiaro / cura della persona	Euro 200,00
Animali domestici	Euro 70,00
<b>Totale A</b>	<b>Euro 1.820,00</b>

Voce di spesa	Importo annuale
Tari	Euro 171,00
Tassa automobilistica	Euro 189,77
Assicurazione auto	Euro 399,31
Spese auto	Euro 400,00
Assicurazione fabbricato	Euro 150,00
<b>Totale B</b>	<b>Euro 1.310,08</b>
Totale B su base mensile	Euro 109,17
<b>Totale A+B su base mensile</b>	<b>Euro 1.929,17</b>

\* Tra le spese necessarie al nucleo familiare è già stato inserito il canone di locazione che il Sig. Stramazzi dovrà presto sostenere, dovendo liberare l'immobile dell'attuale residenza in

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

quanto messo a disposizione della procedura. Tale spesa è conteggiata in maniera realistica ed in un'ottica di economia dello stesso nucleo familiare, tenuto conto della collocazione geografica in cui il ricorrente si trova che prevede canoni di locazione in linea con quello indicato.

\* In ragione di quanto sopra, come rappresentato anche graficamente dall'O.C.C. considerando le rate mensili, l'esponente deve provvedere ad un esborso complessivo di circa euro 3.050,00 mensili, decisamente superiore all'importo della pensione (al lordo della cessione a favore di IBL Banca SpA) pari a circa euro 2.100,00 mensili ed alla pensione della Sig.ra Germanà, pari a circa euro 500,00 euro mensili.

§

#### **6. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni ed atti rilevanti**

Come da resoconto sulla solvibilità del consumatore, presente nella relazione particolareggiata, negli ultimi cinque anni non risultano posti in essere da parte dell'esponente atti dispositivi del proprio patrimonio ma un utilizzo delle somme per le necessità quotidiane di vita e per le spese relative all'immobile di residenza.

§

**Quanto sopra premesso, il piano di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter Legge 3/2012 proposto dall'esponente prevede quanto segue:**

- **liquidazione dell'immobile** al prezzo di perizia del Geom. Valpreda svalutato del 25% in considerazione dell'ubicazione e della conseguente scarsa appetibilità sul mercato dello stesso, e quindi per **euro 88.200,00**;
- utilizzo per le spese di giustizia del conto corrente intestato alla procedura, per **euro 1.000,00** (al netto di eventuali spese di gestione e chiusura del conto) entro il primo anno dall'omologa del piano;

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

- **liquidazione dei beni mobili d'arredo e dell'autovettura** entro la fine del quarto anno per complessivi **Euro 4.604,00**, in quanto trattasi di beni utili per le necessità quotidiane del Sig. Stramazzi e di scarso valore commerciale;
- **contributo mensile** da parte del Sig. Stramazzi pari ad **euro 500,00** per tutta la durata del piano, per un totale complessivo di **euro 24.000,00**.
- **disporre la revoca delle trattenute mensili** operate sulla pensione del ricorrente da parte di IBL Banca SpA (€ 300,00), al fine di non ledere la par condicio creditorum.

§

Le spese di prededuzione previste nel piano di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presentato del Sig. Stramazzi risultano essere le seguenti:

CREDITORE	IMPORTO
OCC inclusa attività di Liquidatore Giudiziale	€ 12.688,00
Avv. Sabrina Gonella	€ 8.000,00
Geom. Enzo Valpreda	€ 2.726,50
Arch. Elisa Valpreda	€ 264,50
Spese di giustizia, pubblicità e bolli (valore forfettario)	€ 3.000,00
Totale creditori in prededuzione	€ 26.679,00



AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

Si riporta conseguentemente di seguito il piano dei pagamenti previsti nel corso della durata del piano di liquidazione proposto dall'esponente (come da Relazione Particolareggiata O.C.C. 18.02.2021 – all. N):

- entro il 1° anno dal deposito in cancelleria del decreto di omologa:
  - o pagamento integrale dei creditori in prededuzione (salvo il saldo sul compenso del liquidatore giudiziale che verrà corrisposto al termine della procedura);
  - o pagamento integrale del creditore ipotecario (Intesa Sanpaolo SpA);
  - o pagamento integrale dei creditori privilegiati;
  - o pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 22,49%;
- entro il 2° anno dal deposito in cancelleria del decreto di omologa:
  - o pagamento dei creditori chirografari nella misura del 9,35%;
- entro il 3° anno dal deposito in cancelleria del decreto di omologa:
  - o pagamento dei creditori chirografari nella misura del 9,35%
- entro il 4° anno dal deposito in cancelleria del decreto di omologa:
  - o pagamento dei creditori chirografari nella misura del 16,72 %

Il pagamento dei creditori chirografari nell'arco del piano di liquidazione avverrà pertanto nella misura complessiva del 57,92%.

§

Si riassume di seguito il prospetto dei pagamenti predisposto dall'O.C.C. sulla base dell'attivo a disposizione nel corso della durata della procedura:

AVV. SABRINA GONELLA

Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI

Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541

Email: avv.sabrinagonella@gmail.com

PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

PERIODO	LIQUIDAZIONE ATTIVO	CONTRIBUTO MENSILE	PAGAMENTO PREDEDUZIONE	PAGAMENTO PRIVILEGIATI IPOTECARI	PAGAMENTO PRIVILEGIATI GENERALI	PAGAMENTO CHIROGRAFARI	% CHIROGRAFI
1° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
2° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
3° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
4° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
5° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
6° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
7° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
8° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
9° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
10° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
11° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
12° mese del 1° anno post omologa		€ 500,00					
<b>TOT 1° anno</b>	<b>€ 89.200,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 26.679,00</b>	<b>€ 46.565,80</b>	<b>€ 7.530,84</b>	<b>€ 14.424,36</b>	<b>22,49%</b>
1° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
2° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
3° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
4° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
5° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
6° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
7° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
8° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
9° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
10° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
11° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
12° mese del 2° anno post omologa		€ 500,00					
<b>TOT 2° anno</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>9,35%</b>
1° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
2° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
3° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
4° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
5° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
6° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
7° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
8° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
9° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
10° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
11° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
12° mese del 3° anno post omologa		€ 500,00					
<b>TOT 3° anno</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>9,35%</b>
1° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
2° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
3° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
4° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
5° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
6° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
7° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
8° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
9° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
10° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
11° mese del 4° anno post omologa		€ 500,00					
12° mese del 4° anno post omologa	€ 4.725,00	€ 500,00					
<b>TOT 4° anno</b>	<b>€ 4.725,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.725,00</b>	<b>16,72%</b>
<b>TOT COMPLESSIVO</b>	<b>€ 93.925,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 26.679,00</b>	<b>€ 46.565,80</b>	<b>€ 7.530,84</b>	<b>€ 37.149,36</b>	<b>57,92%</b>

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

Nella sua relazione particolareggiata, come integrata in data 18.02.2021 (all. N), l'O.C.C. ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione e quindi sulla fattibilità ed attendibilità del piano, e nulla oppone all'ammissione dell'esponente alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter Legge 3/2012 nei termini e secondo le modalità sopra esposte.

Per tali ragioni, l'esponente come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, richiama per il resto le istanze e dichiarazioni tutte in atti,

### **CHIEDE**

che il Tribunale Ill.mo adito, premesse le declaratorie del caso e di rito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 per l'avvio della presente procedura, per l'effetto, Voglia

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione al fine del soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei 4 anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione con i limiti di cui all'art. 14 *ter* c. 6 lett. b), tenendo conto delle spese necessarie al nucleo familiare e dell'impegno a lasciare nella disponibilità della procedura un importo mensile di Euro 500,00 per quattro anni dalla data di deposito del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ovvero nella misura che il Tribunale riterrà equa;
- nominare a tal fine un liquidatore disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012 (a tal proposito il Dott. Matteo Rellecke Nasi ha dichiarato di essere disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore);
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto;

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

- ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;
- ammettere la soddisfazione in prededuzione delle spese di giustizia e dei compensi spettanti al professionista incaricato OCC e nominando Liquidatore, alla scrivente difesa ed ai tecnici stimatori;
- disporre la revoca delle trattenute mensili operate sulla pensione del ricorrente da parte di IBL Banca SpA (€ 300,00), al fine di non ledere la par condicio creditorum;
- disporre ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma II, della Legge 3/2012 che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriore.

§

Si richiamano tutti i documenti già in atti:

- A) Relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma III, legge n. 3/2012  
e documenti allegati (B-L);
  - 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia e composizione nucleo familiare 18.06.2020.
  - 2) Elenco dei creditori con elencazione delle somme dovute;
  - 3) Inventario di tutti i beni del debitore;
  - 4) Dichiarazione atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
  - 5) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
  - 6) Estratti conti correnti ultimi tre anni;
  - 7) Cedolino pensione Sig. Stramazzi.
  - 8) Cedolino pensione Sig.ra Germana'.

AVV. SABRINA GONELLA  
Via San Secondo n. 28 -14100 ASTI  
Tel. 0141/091540 - Fax 0141/091541  
Email: avv.sabrinagonella@gmail.com  
PEC: gonella.sabrina@ordineavvocatiasti.eu

Si allega ulteriormente:

- N) Relazione particolareggiata O.C.C. Dr. Matteo Rellecke Nasi ex art. 14 ter, c. 3,  
legge n. 3/2012, aggiornata al 18.02.2021.

Con osservanza.

Asti, 22.02.2021

Avv. Sabrina Gonella